

COMUNE DI BUDOIA

Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/07.04.1998

successivamente modificato

con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale

n. 55/26.11.1998

n. 19/29.03.2004

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
Art. 2 **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**
Art. 3 **ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**
Art. 4 **ORDINANZE DEL SINDACO**
-

CAPITOLO II – PASCOLO, CACCIA E PESCA

- Art. 5** **DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL PASCOLO**
Art. 6 **MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PASCOLO**
Art. 7 **PASCOLO IN ORE NOTTURNE**
Art. 8 **PASCOLO LUNGO LE STRADE E I FONDI PRIVATI**
Art. 9 **OBBLIGO DI DENUNCIA DA PARTE DEI PASTORI**
Art. 10 **SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO**
Art. 11 **ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA**
-

CAPITOLO III – DELLA PROPRIETÀ E FURTI CAMPESTRI

- Art. 12** **DIVIETO D'INGRESSO NEI FONDI ALTRUI**
Art. 13 **IMPIANTO DI ALBERI O SIEPI E SCAVO DI FOSSI LUNGO I CONFINI**
Art. 14 **MANUTENZIONE DI ALBERI E SIEPI LUNGO LE STRADE E LE RIPE**
Art. 15 **ACCENSIONE DI FUOCHI NELLE CAMPAGNE**
Art. 16 **SPARO CON ARMI DA FUOCO, LANCIO DI RAZZI, FUOCHI D'ARTIFICIO**
Art. 17 **SPIGOLATURE**
Art. 18 **PROPRIETÀ DEI FRUTTI CADUTI DALLE PIANTE**
-

CAPITOLO IV – VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

- Art. 19** **DENUNCIA D'INIZIO ATTIVITÀ**
Art. 20 **DIVIETO DI VENDITA AL MINUTO DI PIANTE E SEMENTI**
-

CAPITOLO V – ACQUE

- Art. 21** **DEFLUSSO DELLE ACQUE**
Art. 22 **IRRIGAZIONE**
-

CAPITOLO VI – STRADE, FOSSI, CANALI

- Art. 23** **OPERE E DEPOSITI SULLE STRADE**
Art. 24 **SCARICO NEI FOSSI**
Art. 25 **DIRAMAZIONI ED ACCESSI**
Art. 26 **ATTI VIETATI SULLE STRADE**
Art. 27 **MANUTENZIONE DI STRADE INTERPODERALI E VICINALI**
Art. 28 **SPURGO DI FOSSI E CANALI**
Art. 29 **PULIZIA DEI TERRENI**
Art. 30 **ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE**
Art. 31 **TRASPORTO DI TERRA ED ALTRI DETRITI**

CAPITOLO VII – PIANTE

Art. 32	COMPETENZE E OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOIATRICA
Art. 33	IRRORAZIONE CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI
Art. 34	TENUTA ATTREZZATURE IRRORANTI E CONSERVAZIONE PRODOTTI FITOSANITARI
Art. 34 BIS	DISTRIBUZIONE DI ESCHE AVVELENATE
Art. 35	RACCOLTA DI PIANTE O DI PARTI DI PIANTE E FUNGHI

CAPITOLO VIII – ANIMALI

Art. 36	DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI
Art. 37	IGIENE NELLE STALLE E RECINTI APERTI
Art. 38	VACCINAZIONI E PROFILASSI DEGLI ANIMALI DOMESTICI
Art. 39	CANI A GUARDIA DI EDIFICI DOMESTICI
Art. 40	SOPPRESSO
Art. 41	SOPPRESSO
Art. 42	ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI
Art. 43	TRASPORTO DI ANIMALI
Art. 44	DEFINIZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
Art. 45	STOCCAGGIO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
Art. 46	TRASPORTO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
Art. 47	UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

CAPITOLO IX – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 48	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Art. 49	RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50	SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE
Art. 51	RISARCIMENTO DANNI
Art. 52	PROCEDIMENTO INGIUNTIVO
Art. 53	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO 1)

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Budoia.

In particolare, si stabiliscono le norme per regolare il pascolo degli animali, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali ed interpoderali, per la distruzione di piante e animali pericolosi o dannosi all'agricoltura, per la raccolta di funghi e piante o parti di piante spontanee per usi gastronomici, ecc..., nell'interesse della pubblica sicurezza, dell'economia agricola e a tutela del patrimonio ambientale. In sintesi disciplina l'insieme di norme comportamentali civili, allo scopo di ottenere un'equa gestione del territorio a beneficio dell'intera collettività.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola deve intendersi qualsiasi zona del territorio comunale, nella quale si svolga attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 3 – ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia rurale viene svolto, per quanto di competenza, dall'Ufficio di Polizia Municipale. È diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato ed è svolto dagli agenti di polizia municipale preposti a tale attività, nonché dalla polizia giudiziaria, a norma degli artt. 55 e seguenti del codice di procedura penale, in conformità al T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Gli ufficiali e gli agenti preposti devono osservare rigorosamente le disposizioni del codice di procedura penale, le norme del T.U. di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, nonché le altre leggi speciali vigenti in materia.

All'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

Art. 4 – ORDINANZE DEL SINDACO

Il Sindaco, salvo i poteri straordinari che gli sono conferiti dalla normativa vigente, ha la facoltà di emettere ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

L'inottemperanza alle disposizioni imposte con ordinanza sindacale, qualora il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. Non è ammesso il pagamento in via breve.

CAPITOLO II – PASCOLO, CACCIA E PESCA

Art. 5 – DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL PASCOLO

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare il Regolamento di Polizia Veterinaria, il Regolamento per l'uso del pascolo nelle malghe del Comune di Budoia, le norme dettate dal vigente Piano economico dei beni silvo pastorali, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Devono inoltre osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.

Art. 6 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PASCOLO

Per le strade il bestiame deve essere condotto da un guardiano fino a un numero di 50 capi e da non meno di 2 per un numero superiore, in modo da impedire sbandamenti o fughe che possono provocare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico.

Devono inoltre regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata; sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di 50 a opportuni intervalli, al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada.

Art. 7 – PASCOLO IN ORE NOTTURNE

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto se è effettuato nei fondi chiusi da recinti idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture circostanti e/o cose altrui.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 400.

Art. 8 – PASCOLO LUNGO LE STRADE E I FONDI PRIVATI

Il pascolo di bestiame, di qualunque specie, su fondi demaniali, comunali e privati, è proibito senza il preventivo permesso scritto del proprietario o conduttore (affittuario, comodatario) del fondo, a meno che questi non sia presente.

Tale permesso scritto deve essere esibito a richiesta degli ufficiali ed agenti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 400.

Art. 9 – OBBLIGO DI DENUNCIA DA PARTE DEI PASTORI

Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi deve produrre apposita domanda al Sindaco del comune di provenienza almeno 15 giorni prima della partenza.

Il Sindaco informa subito il Comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio.

Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'Autorità Comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.

I pastori in transito sul territorio comunale hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco entro 24 ore dal loro arrivo i terreni che hanno occupato per il pascolo. È fatto obbligo, inoltre, di denunciare al Sindaco entro 24 ore qualsiasi mutamento riguardante i terreni occupati.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60 a € 300.

Art. 10 – SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

Fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 2° e 3° comma e n. 925 del C.C., il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza regolare autorizzazione scritta, è deferito all'autorità giudiziaria ed è tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 11 – ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti nazionali, le disposizioni emanate dal Comitato Provinciale per la Caccia.

La pesca non può essere esercitata con materiali esplosivi o atti ad intorpidire le acque o a stordire i pesci.

CAPITOLO III – DELLA PROPRIETÀ E FURTI CAMPESTRI

Art. 12 – DIVIETO D'INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

Ai sensi dell'art. 841 del codice civile (C.C), il proprietario ha il diritto di chiudere in qualunque momento il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.

Fatte salve le disposizioni degli artt. 842 e 843 del codice civile, è vietato entrare nei fondi altrui, anche se incolti, che risultino chiusi da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura o idonea segnaletica di delimitazione della proprietà privata.

Qualora il conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini, recanti la scritta "COLTURA IN ATTO - VIETATO L'ACCESSO"

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60 a € 300.

Art. 13 – IMPIANTO DI ALBERI O SIEPI E SCAVO DI FOSSI LUNGO I CONFINI

Per lo scavo di fossi lungo il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso. Per lo scavo di fossi presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Per piantare alberi, viti, piante da frutto e siepi presso il confine di proprietà, si osservano le disposizioni dell'art. 892 del C.C. (m 3 per alberi ad alto fusto, inteso per tali quelli che raggiungono un'altezza superiore ai m 3, ad es. pioppi, noci, castagni, cipressi, olmi, ecc...; m 1,5 per alberi la cui altezza del fusto non supera i m 3; m 0,5 per viti, arbusti, siepi, piante da frutto, che non abbiano un'altezza superiore a m 2,5).

Per il taglio dei rami e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni dell'art. 896 del C.C.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 400.

Art. 14 – MANUTENZIONE DI ALBERI E SIEPI LUNGO LE STRADE E LE RIPE

I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che ne nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dall'angolazione o dalla distanza necessarie.

Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati sui terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario del terreno è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali delle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulle strade.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada.

Art. 15 – ACCENSIONE DI FUOCHI NELLE CAMPAGNE

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, urbani speciali, nocivi e tossico nocivi.

È permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento di residui della potatura, fogliame e simili, purchè venga effettuata lontano dalle strade e dalle abitazioni, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo.

Chi accende il fuoco deve assistervi direttamente fino a quando il fuoco non sia spento.

Deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne che sono contenute in leggi nazionali e regionali e nelle relative ordinanze di attuazione.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500. Non è ammesso il pagamento in via breve.

Chiunque violi le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 250.

Art. 16 – SPARO CON ARMI DA FUOCO, LANCIO DI RAZZI, FUOCHI D'ARTIFICIO

Senza licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza è proibito sparare con armi da fuoco, lanciare razzi antigrandine, accendere fuochi e fuochi d'artificio o, in genere, provocare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze, lungo la via pubblica o in direzione di essa.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500. Non è ammesso il pagamento in via breve.

Art. 17 – SPIGOLATURE

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare i residui della coltivazione.

Salvo in caso di presenza del conduttore, lo spigolatore deve essere in possesso di un permesso scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 125.

Art. 18 – PROPRIETÀ DEI FRUTTI CADUTI DALLE PIANTE

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 C.C.).

CAPITOLO IV – VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 19 – DENUNCIA D'INIZIO ATTIVITÀ

I produttori agricoli, per la vendita diretta dei prodotti ottenuti dai loro fondi per coltura o allevamento, ai sensi della Legge 9 febbraio 1963 n. 59, devono presentare al Sindaco la denuncia d'inizio attività prevista dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall'art. 3 del DPR 26 aprile 1992 n. 300. Devono osservare, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, sia per quanto attiene la pura ed esclusiva vendita di prodotti, sia nel caso in cui il produttore eserciti attività di agriturismo.

Art. 20 – DIVIETO DI VENDITA AL MINUTO DI PIANTE E SEMENTI

È vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione, a coloro che non siano muniti di apposita licenza.

Valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

CAPITOLO V - ACQUE

Art. 21 – DEFLUSSO DELLE ACQUE

È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904 n. 523). I proprietari di terreni, su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura (art. 913 del C.C.) Sono pure vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o tubi attraverso il corso d'acqua.

In tutti i casi, ove per cause naturali il normale deflusso delle acque venga impedito, come ad esempio a causa di alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari, il proprietario del fondo o conduttore, ha l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60 a € 300. Non è ammesso il pagamento in via breve.

Art. 22 – IRRIGAZIONE

L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino la strada e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada.

CAPITOLO VI – STRADE, FOSSI, CANALI

Art. 23 – OPERE E DEPOSITI SULLE STRADE

È vietato fare opere o depositi e aprire cantieri, anche temporanei, sulle strade comunali, vicinali, interpoderali e loro pertinenze nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità senza licenza dell'Autorità competente.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada.

Art. 24 – SCARICO NEI FOSSI

È vietato scaricare qualsiasi sostanza e/o materiale nei fossi delle strade comunali, vicinali e interpoderali, convogliare in essi acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente comprovati, e salvo regolare autorizzazione dell'Autorità competente.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada.

Art. 25 – DIRAMAZIONI ED ACCESSI

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali e interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione del Sindaco.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada.

Art. 26 – ATTI VIETATI SULLE STRADE

È vietato il percorso con trattrici cingolate, che non siano munite di sovrappattini, il traino e lo strascico di legname, fascine o altro materiale e, salvo particolare autorizzazione, il percorso con veicoli che, per sagoma o carico, rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 400.

Art. 27– MANUTENZIONE DI STRADE INTERPODERALI E VICINALI

Le strade interpoderali e vicinali devono essere mantenute, a cura degli utilizzatori, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, la manutenzione dovrà essere svolta dai proprietari e/o conduttori proporzionalmente alla lunghezza dei propri fondi confinanti con le strade stesse.

Nel caso in cui qualcuno ometta di contribuire per il tratto di sua esclusiva spettanza, gli altri potranno rivolgersi agli organi di cui all'art. 3 del presente regolamento, i quali provvederanno in via definitiva a far eseguire quanto di competenza.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60 a € 300.

Art. 28 – SPURGO DI FOSSI E CANALI

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo delle acque è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi e canali, al fine di evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture confinanti.

I fossi delle strade vicinali ed interpoderali devono essere spurgati, a cura e spese dei frontisti e dei proprietari dei fondi limitrofi, almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere allargati e approfonditi in modo tale da poter contenere e permettere un normale deflusso delle acque piovane e risorgive, a cura e spese dei frontisti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60 a € 300.

Art. 29 – PULIZIA DEI TERRENI

Tutti i proprietari di terreni adiacenti a fabbricati, siano essi residenziali, industriali o commerciali, sono obbligati a tenerli costantemente puliti, attenendosi così alle norme igieniche e di tutela ambientale.

I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60 a € 300.

Art. 30 – ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE

I frontisti confinanti con le strade non possono arare i loro fondi fino alla strada ma devono formare, tra questa e il loro fondo, un'adeguata capezzagna per poter compiere le necessarie manovre con macchine ed attrezzi agricoli senza danneggiare la sede stradale, le ripe e i fossi.

L'ampiezza della capezzagna non può comunque essere inferiore a m. 2, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e non inferiore a m. 1, nel caso di aratura parallela alla stessa.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60 a € 300. Pagamento in via breve come prescrive la legge, più € 1 per ogni metro lineare superiore a dieci.

Art. 31 – TRASPORTO DI TERRA ED ALTRI DETRITI

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali, interpoderali o in altri luoghi pubblici, lascia cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra, ramaglie o altri materiali simili, che possono imbrattare o ingombrare la carreggiata, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero ed alla pulizia dell'area interessata.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada.

CAPITOLO VII - PIANTE

Art. 32 – COMPETENZE E OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOIATRICA

È obbligatorio per chiunque segnalare all'Osservatorio per le Malattie delle Piante (OMP) la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

Art. 33 – IRRORAZIONE CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'OMP.

Nei terreni, giardini ed aree verdi all'interno dei centri abitati non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti di classe tossicologica "Molto tossico", "Tossico", "Nocivo", salvo motivate deroghe decise dall'OMP, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e

le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose.

Nelle zone non aventi destinazione agricola, ma laddove siano presenti attività agricole, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti di classe tossicologica "Molto tossico", "Tossico", "Nocivo", osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nell'allegato 1 del presente regolamento. Se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue fogliate, muri o difese equivalenti di altezza media non inferiore a m. 1,80 per le siepi e m. 1,20 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto dai confini prescritti nell'allegato 1, ferme restando le dimensioni delle fasce di cautela, possono essere ridotte del 50%. Le distanze riportate nell'allegato 1 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazione in prossimità di strade pubbliche o private ad uso pubblico.

Nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli in transito. Le distanze riportate nell'allegato 1 devono essere rispettate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola adiacente ad una zona avente altra destinazione urbanistica; in questo caso le distanze si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

Fatta salva la normativa vigente in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse un'immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in aree non consentite, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo, comunicando il nome dei formulari commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60 a € 300. Non è ammesso il pagamento in via breve.

Art. 34 – TENUTA ATTREZZATURE IRRORANTI E CONSERVAZIONE PRODOTTI FITOSANITARI

Le operazioni di rifornimento, lavaggio, scarico di eventuali residui e manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, non possono essere effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire danno a terzi e l'immissione di miscela nei corpi idrici e nella rete dell'acquedotto.

Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.

È vietato lo scarico concentrato della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline, pozzi ed ogni corpo idrico.

È vietato lo scarico concentrato della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti; l'eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente areati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate ed animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.

All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "materiale tossico", "veleno" o simile.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60 a € 300. Non è ammesso il pagamento in via breve.

Art. 34 BIS – DISTRIBUZIONE DI ESCHES AVVELENATE

Tutti coloro che collocano esche avvelenate in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 400.

Art. 35 – RACCOLTA DI PIANTE O DI PARTI DI PIANTE E FUNGHI

La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 6 gennaio 1931 n. 99, comprese nell'elenco approvato ai sensi del R.D. 26 maggio 1931 n. 772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco e limitatamente alla qualità e quantità delle piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nell'autorizzazione stessa. La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita legge regionale n. 34 del 3 giugno 1981.

CAPITOLO VIII - ANIMALI

Art. 36 – DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a comunicare al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'Azienda dei Servizi Sanitari competente, qualsiasi caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. Sono altresì tenuti a comunicare i casi di morte degli animali allevati, anche se apparentemente non causata da malattia.

I proprietari ed i possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati da quelli sani, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) isolare gli animali morti;
- c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

Gli animali da allevamento morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508.

Art. 37 – IGIENE NELLE STALLE E RECINTI APERTI

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate ed illuminate, in buono stato di costruzione, intonacate, con la possibilità di separare gli animali. Le pareti ed i pavimenti devono essere facilmente pulibili ed il bestiame deve essere tenuto in condizioni ottimali di benessere.

I locali dovranno essere dotati di sufficiente acqua potabile e disporre di idoneo sistema di smaltimento ed accumulo dei liquami.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini ed ai bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

È vietato tenere animali da cortile e volatili in genere nelle stalle.

I recinti all'aperto dovranno:

- a) essere collocati lontano dalle abitazioni;
- b) essere dotati di pavimentazione impermeabile sistemata in modo da raccogliere ed allontanare i liquami al fine di evitarne ogni possibile ristagno.

L'eventuale lettiera dovrà essere frequentemente sostituita e dovrà essere tenuta costantemente pulita in modo da non essere causa di odori molesti.

Art. 38 – VACCINAZIONI E PROFILASSI DEGLI ANIMALI DOMESTICI

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda le vaccinazioni e i trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive.

Art. 39 – CANI A GUARDIA DI EDIFICI DOMESTICI

I cani a guardia delle proprietà rurali non possono vagare incustoditi per la campagna; possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà, solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

I cani a guardia di edifici rurali siti in prossimità di strade, non possono essere lasciati liberi, ma debbono essere tenuti con apposita catena o in idoneo recinto.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 250.

Art. 40 – SOPPRESSO

Art. 41 – SOPPRESSO

Art. 42 – ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI

Chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, o al Sindaco che provvede ai sensi di legge.

Art. 43 – TRASPORTO DI ANIMALI

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente areati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza. I trasgressori verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 727 del Codice Penale.

Art. 44 – DEFINIZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Si definiscono liquami zootecnici gli effluenti di allevamento, non palabili, derivanti dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, acque di abbeveratoi e di veicolazione delle deiezioni.

Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, i grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 45 – STOCCAGGIO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

I contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici, nel rispetto delle normativa urbanistico ed edilizia, devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno m. 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno m. 50 dai pozzi e dalle cisterne per l'acqua potabile.

Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili a perfetta tenuta e devono essere utilizzati con modalità tecniche tali da prevenire qualsiasi fuoriuscita di materiali.

Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed un'adeguata stabilizzazione; per questo motivo i bacini di nuova realizzazione devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.

I contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato,

devono essere inoltre utilizzate con modalità tecniche tali da prevenire qualsiasi fuoriuscita di materiali.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60 a € 300.

Art. 46 – TRASPORTO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Il trasporto di liquami zootecnici ed effluenti di allevamento palabili, lungo le strade pubbliche o private aperte al pubblico, deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare spandimenti ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

Il trasporto deve essere effettuato all'infuori del periodo che va dalle 11.00 alle 14.00 e, nel periodo di vigenza dell'ora legale, al di fuori del periodo che va dalle 10.00 alle 20.00.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60 a € 300.

Art. 47 – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (liquami zootecnici ed effluenti di allevamento palabili) è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale.

Fino all'adozione delle norme statali e regionali previste dall'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, i produttori degli effluenti di allevamento sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione, per l'applicazione agronomica degli stessi, al Comune nel quale sono ubicati i fondi oggetto di trattamento.

Il provvedimento che autorizza l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ovvero il diniego motivato della richiesta di autorizzazione, viene rilasciato entro il termine di 60 giorni dall'istanza, nel corso del quale il Comune ha facoltà di acquisire i pareri dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e del dipartimento provinciale dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia.

Lo spargimento dei liquami zootecnici ad una distanza inferiore a m. 100 dalle abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori o se viene realizzato contestualmente un adeguato intervento di aratura. Se lo spargimento dei liquami avviene ad una distanza superiore a m. 100 dalle abitazioni, le aree dovranno essere comunque ricoperte da terreno entro 72 ore dall'intervento.

Allo spargimento degli effluenti di allevamento palabili deve seguire l'aratura dell'area o la copertura con terreno entro 72 ore dall'intervento.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60 a € 300.

CAPITOLO IX – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 48 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Ai sensi dell'art. 7bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per le violazioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. In particolare, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa di volta in volta individuata e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del presente regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalla legge regionale 17 gennaio 1984 n. 1.

Ogni violazione delle disposizioni del presente regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

Qualora alla violazione di norme del presente regolamento o alla inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni

comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese sostenute per il ripristino.

La reiterazione di un illecito comporta l'applicazione della sanzione originaria prevista aumentata fino a cinque volte.

Art. 49 – RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ne ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 50 – SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari, di cui all'art. 3 del presente regolamento, all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Art. 51 – RISARCIMENTO DANNI

Qualora la violazione abbia arrecato danni a terzi, il Sindaco, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire insieme al trasgressore, può respingere la domanda di procedere al pagamento in via breve, qualora il trasgressore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Nel caso in cui la violazione abbia arrecato danno al Comune, il Sindaco può subordinare l'accoglimento della domanda di procedere al pagamento in via breve alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefissarsi, le conseguenze della violazione o ripristini eventualmente lo stato dei luoghi.

Art. 52 – PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

Qualora il contravventore non abbia provveduto al pagamento in via breve nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento cui dovrà far seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quando non è ammesso il pagamento in via breve, il Sindaco dispone il pagamento della sanzione con propria ordinanza ingiuntiva.

Art. 53 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, aggiornare con propria deliberazione i valori monetari delle sanzioni e delle oblazioni a carico dei trasgressori alla presente normativa.

Sono abrogati il precedente regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel regolamento e con esso in contrasto e incompatibili – salvo quanto disposto dal vigente regolamento edilizio comunale.